ASSEGNO DI MATERNITA' – ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n° 151; Visto l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000 n° 452 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la Gazzetta Ufficiale n° 35 del 12 febbraio 2016;

RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
- ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n° 151, hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n° 286 e successive modifiche ed integrazioni, che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopraccitato D. Lgs. 151/2001;
- in mancanza della donna, hanno diritto all'assegno, i soggetti di cui al'art. 11, comma 1, lettere a), b), e c) del D.M. n° 452/2000;
- <u>l'assegno viene corrisposto nell'importo complessivo di Euro 1.694,45 (Euro 338,89)</u> mensili per la durata di cinque mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'ano 2016 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
- la domanda e la dichiarazione unica, se quest'ultima non è già stata presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio;
- <u>il valore ISEE, per le domande relative ai nati nell'anno 2016, è stato determinato in</u> Euro 16.954,95.

Il Responsabile del Servizio Valeri Iole